



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e dei targets e la metodologia per determinare



l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO) e tutti i suoi Allegati, adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii.;

VISTA la Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso del PNRR (d'ora in poi M5C1 Riforma 1.2);

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che l'attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l'altro, il conseguimento del traguardo M5C1-8 “adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” e dell'obiettivo M5C1-11 “ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2022, n. 221, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 57 e s.m.i., che ha disposto la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58, di aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;



VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2024, n. 50, con il quale è stata costituita, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la task force lavoro sommerso;

VISTO che, tra gli interventi di prevenzione e compliance del citato “Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025”, è prevista una linea di azione dedicata alla costruzione di indicatori di affidabilità contributiva, tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, analoghi agli indici elaborati per l'individuazione di potenziali irregolarità fiscali, da sviluppare tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l'Agenzia delle Entrate e la SOSE- Soluzioni per il Sistema Economico (ad oggi, Sogei S.p.A.);

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 9-bis;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 160 del 2024, che, ai commi da 5 a 8, prevede quanto segue:

“5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026”.



SENTITO l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025;

SENTITO l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione degli ISAC nei settori M21U e G44U)

1. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 1, commi da 5 a 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, sono introdotti e approvati con il presente decreto, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), nei settori M21U "Commercio all'ingrosso alimentare" e G44U "Servizi alberghieri ed extra-alberghieri".

2. L'ISAC per il settore M21U "Commercio all'ingrosso alimentare" è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:

- 46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
- 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
- 46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
- 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
- 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
- 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- 46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
- 46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche;
- 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
- 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie;
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
- 46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
- 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti;
- 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari;
- 46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;



- 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.

3. L'ISAC per il settore G44U "Servizi alberghieri ed extra-alberghieri" è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:

- 55.10.00 – Alberghi;
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

4. Gli elementi necessari alla determinazione degli ISAC, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche, di cui all'allegato 1 "Nota tecnica e metodologica M21U" e all'allegato 2 "Nota tecnica e metodologica G44U", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

5. L'individuazione degli indicatori utilizzati per l'applicazione degli ISAC è effettuata sulla base delle informazioni acquisite dai dati ISA per gli anni 2019-2023, dai dati delle denunce contributive mensili e delle comunicazioni obbligatorie per il medesimo periodo, come specificato negli allegati tecnici 1 e 2 di cui al precedente comma 4.

6. Gli ISAC di cui al comma 1 si applicano ai datori di lavoro esercenti attività di impresa o professionale, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in maniera prevalente nei settori economici indicati dal presente articolo.

Articolo 2

(Procedimento e premialità)

1. Entro il 31 marzo 2026, l'INPS trasmette, in via telematica, ai datori di lavoro rientranti nei settori di cui all'articolo 1, una comunicazione di "compliance" che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell'ambito del modello ISAC di riferimento e del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1 - Riforma 1.2. In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione viene specificata l'entità dello stesso, tra le opzioni "lieve" o "significativo". Nella medesima comunicazione viene fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità. Atteso che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, tale stima ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC rientra nella cosiddetta "fascia di normalità", senza scostamenti "lievi" o "significativi". Il datore di lavoro, che rientra nella fascia di normalità, è comunicato, nel rispetto della disciplina normativa sulla protezione dei dati personali, dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato Nazionale



del Lavoro (INL), per l'orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva. A tale fine, costituisce elemento premiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, non sottoporre i datori di lavoro che rientrano nella fascia di normalità ad accertamenti ispettivi prioritari, nell'ambito della programmazione annuale della vigilanza in materia contributiva.

Articolo 3

(Criteri e modalità per l'aggiornamento periodico degli ISAC)

1. L'aggiornamento degli ISAC viene effettuato, di norma, ogni due anni, tenendo conto delle modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO.

Articolo 4

(Tipologie di datori di lavoro esclusi)

1. In fase di prima applicazione, gli ISAC approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che al 1° gennaio 2026 hanno cessato la propria attività in via definitiva.

Articolo 5

(Monitoraggio)

1. Al fine di valutare l'impatto qualitativo dell'introduzione sperimentale degli ISAC nei settori complessivamente previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, l'INPS, in collaborazione con l'INL, effettua un monitoraggio degli esiti delle attività relative alla definizione degli ISAC.

2. L'INPS trasmette il rapporto di monitoraggio di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo 2027.

3. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva e di definire un modello di "compliance" che favorisca l'emersione dal lavoro irregolare, tenendo conto dei risultati del monitoraggio della prima applicazione degli ISAC, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un Osservatorio sull'attuazione della misura, denominato "Osservatorio ISAC".

4. L'Osservatorio di cui al comma 3 è disciplinato con decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) tre rappresentanti di INPS;
- c) tre rappresentanti dell'INL;



d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro, del settore economico riferibile all'ISAC in esame.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono partecipare anche ulteriori soggetti, in qualità di esperti e di tecnici in materia giuridica, statistica ed economica, in coerenza con la definizione degli ISAC.

6. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

Allegati:



1. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Commercio all'ingrosso alimentare (Settore M21U).
2. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (Settore G44U).

